



COMUNICATO STAMPA n. 135/25

Lussemburgo, 23 ottobre 2025

Conclusioni dell'avvocata generale nelle cause riunite C-258/23 | *Imagens Médicas Integradas*, C-259/23 | *Synlabhealth II* e C-260/23 | *SIBS - Sociedade Gestora de Participações Sociais* e a.

Secondo l'avvocata generale Medina, il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali non esige la previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria nelle indagini in materia di concorrenza

Tuttavia, il sequestro di messaggi di posta elettronica professionali deve essere assoggettato a garanzie procedurali adeguate e sufficienti, nonché ad un successivo controllo giurisdizionale

Nell'ambito di un'indagine vertente su violazioni della normativa in materia di concorrenza, l'autorità portoghese garante della concorrenza ha sequestrato dei messaggi di posta elettronica scambiati tra gli impiegati delle società interessate da tale indagine. Dette società si sono opposte al sequestro, facendo valere che il loro diritto al segreto della corrispondenza era stato violato e che spettava al giudice istruttore, anziché al pubblico ministero, autorizzare siffatti sequestri.

Il tribunale portoghese investito delle cause chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se l'autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero fosse sufficiente o se invece il semplice fatto che i documenti sequestrati derivassero da comunicazioni contenute nella posta elettronica di servizio dei dipendenti permetta di qualificare tali documenti come «corrispondenza», la cui inviolabilità è un diritto fondamentale che beneficia di un livello di protezione più elevato, esigendo di conseguenza l'intervento del giudice istruttore.

Nelle sue prime conclusioni in data 20 giugno 2024, l'avvocata generale Laila Medina ha proposto alla Corte di rispondere al tribunale portoghese dichiarando che il diritto fondamentale al rispetto della vita privata ¹ non osta a che un'autorità nazionale garante della concorrenza proceda al sequestro di messaggi di posta elettronica senza disporre di una previa autorizzazione giudiziaria.

A seguito della pronuncia della sentenza *Bezirkshauptmannschaft Landeck* ², le cause sono state rinviate dinanzi alla Grande Sezione. In tale sentenza la Corte ha affermato che il diritto dell'Unione non osta ad una normativa nazionale che conceda alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati personali contenuti in un telefono cellulare ai fini di indagini penali. Tuttavia, l'esercizio di tale possibilità deve essere assoggettato, tra l'altro, al previo controllo di un giudice o di un'entità amministrativa indipendente, tranne che in casi di urgenza debitamente giustificati.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, richieste in via complementare dalla Corte, l'avvocata generale Medina sostiene che **la giurisprudenza della causa *Bezirkshauptmannschaft Landeck* non è trasponibile ai casi esaminati, perché la situazione non è paragonabile**. Infatti, **i sequestri effettuati dalle autorità nazionali garanti della concorrenza** hanno lo scopo di individuare pratiche anticoncorrenziali nel mercato interno e **riguardano informazioni commerciali relative a persone giuridiche e non singoli interessati** che sono, in linea di principio, colpiti da tali sequestri in maniera

accessoria. Inoltre, l'accesso ai messaggi di posta elettronica di un'impresa **non permette un accesso completo e non controllato alla totalità dei dati memorizzati in un solo posto, suscettibile di fornire un'immagine molto dettagliata e approfondita della vita privata della persona interessata**, al contrario del caso specifico di un telefono cellulare.

Per quanto riguarda **l'ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione dei dati personali**³ causata dalle attività di ispezione in questione, l'avvocata generale Medina ritiene che il principio di proporzionalità sia rispettato a condizione che **siano assicurate talune garanzie procedurali**. Tali garanzie **si aggiungono agli obblighi** incombenti alle autorità nazionali garanti della concorrenza **in virtù del regolamento generale sulla protezione dei dati**⁴, nonché **a un controllo giurisdizionale successivo** tanto nel corso quanto all'esito della procedura di indagine. Un'autorizzazione giudiziaria preventiva sarebbe esigibile, in linea di principio, soltanto nei casi di sequestri di messaggi di posta elettronica effettuati presso il domicilio privato di una persona o al fine di incriminare penalmente una persona fisica.

L'avvocata generale aggiunge che **il diritto dell'Unione**⁵ **permette nondimeno** agli Stati membri, ove lo desiderino, di **prevedere un meccanismo di autorizzazione preventiva** rilasciata da un'autorità giudiziaria, compreso il pubblico ministero, in merito all'ispezione delle autorità nazionali garanti della concorrenza.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Restate in contatto!



¹ Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

² Sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), [C-548/21](#) (v. comunicato stampa n. [171/24](#)).

³ Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali.

⁴ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

⁵ [Direttiva \(UE\) 2019/1](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.